



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

MUSILE DI PIAVE (VE)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

MUSILE DI PIAVE (VE)

Oggetto: trasmissione delibera n. 32/2020/PRSE del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 32/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 11 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario Relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatte dall’Organo di revisione del Comune di Musile di Piave (Ve);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;


FATTO

Nell’ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Musile di Piave (Ve). Tenuto conto della delibera della Sezione n. 472/2018/PRSE avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Musile di Piave (Ve) per l’esercizio 2015 ed all’esito dell’esame del Rendiconto per l’esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) – sono emerse alcune difformità.

Con nota prot. Cdc n. 8113 del 24.7.2019 il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti. Il Comune ed il Revisore legale - tramite applicativo Con.Te. - hanno prodotto osservazioni di risposta con nota acquisita agli atti del fascicolo di controllo con prot. n. 8426 del 12.8.2019. Le risultanze dell’istruttoria ed i rilievi non superati sono stati rappresentati dal magistrato istruttore nell’odierna adunanza ed il Collegio si è così pronunciato.

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* - di seguito denominato *“Questionario”* - redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti *“[...] effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio”*, come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.



La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Musile di Piave (Ve) è tenuto a valutare le segnalazioni ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attiene all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

1.1 Deliberazione n. 472/2018/PRSE.

Alla luce di quanto emerso in sede di controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 con deliberazione n. 472/2018/PRSE, in sede di controllo sul rendiconto 2016 sono stati chiesti aggiornamenti sulle correzioni contabili adottate, con particolare riferimento al Disavanzo di amministrazione. L'ente ha dichiarato che *“[...] ha preso atto di quanto*

raccomandato dalla CDC con deliberazione n. 472/2018/PRSE e, confermando quanto già assicurato nella nota n. 6435/2018, si è attivato, a partire dall'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, ad iscrivere correttamente la quota annua del disavanzo di amministrazione di euro 21.155,64 nel quadro generale riassuntivo della voce relativa al disavanzo di amministrazione”.

Nel prendere atto di quanto comunicato, la Sezione si riserva di verificare negli esercizi successivi al 2016 l'assorbimento delle sopra indicate correzioni contabili.

1.2 Ritardo approvazione del rendiconto.

Il rendiconto 2016 è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. DCC n. 39 del 20/05/2017. L'art. 227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione. L'ente, quindi, non risulta aver rispettato il termine di approvazione del rendiconto. Alla richiesta di chiarimenti l'ente ha motivato: *“Il ritardo è derivato dal protrarsi delle operazioni relative alle scritture riguardanti la contabilità economico- patrimoniale che hanno richiesto un particolare impegno a carico degli uffici interessati”.*

Si prende atto di quanto rappresentato, tuttavia, come è noto al Comune nel suo assetto amministrativo e politico, il legislatore fa derivare molteplici conseguenze, alla mancata approvazione del rendiconto, che ricadono sulla collettività locale. Tra le conseguenze dell'inadempimento si ricordano, infatti:

- lo Scioglimento del Consiglio Comunale: articolo 227, comma 2-bis e comma 141, comma 2, del T.U.E.L.
- il Divieto di assunzioni: legge 145/2018, articolo 1, comma 904 attraverso la modifica dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del DL 113/2016, a qualunque titolo;
- il Divieto di applicazione dell'avanzo: legge 145/2018 articolo 1, comma 897. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione;
- l'Assoggettamento ai controlli centrali: articolo 243, comma 6, del T.U.E.L.



Il Collegio, pur consapevole delle molteplici e diffuse incombenze che hanno gravato su tutti gli enti, esercizio 2016, per il definitivo passaggio alla c.d. contabilità armonizzata, rammenta che la mancata approvazione del rendiconto oltre a costituire inadempimento, sanzionato dalle norme sopra richiamate, esprime difficoltà nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili e rischia, ove reiterato, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del Rendiconto il momento definitorio della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme. Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente adotti idonee misure



dirette a garantire costantemente il rispetto dei termini, in quanto diversamente operando si andrebbe a consolidare una irregolarità *“in grado di dispiegare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione finanziaria dell’Ente”*. (Corte dei Conti - Sezione Controllo Puglia Deliberazione n. 170/PRSP/2010).

1.3 Equilibri di cassa: anticipazioni di tesoreria.

Si rileva che l’ente, come in passato, ha fatto ricorso nel 2016 all’anticipazione di tesoreria. In particolare, l’importo massimo dell’anticipazione giornaliera utilizzata è stato nel 2016 di € 283.560,87 per 39 giorni di utilizzo. A fine anno risultano integralmente rimborsate le anticipazioni concesse. Dalla comparazione della spesa corrente per macro-aggregati, essa appare rimodulata rispetto al 2015 e variata in riduzione per – € 90.353, 91, in parte derivante dalla contrazione di esborso per beni e servizi e trasferimenti correnti (cfr. relazione organo di revisione pag.22). A seguito di richiesta istruttoria l’ente ha comunicato di aver fatto: *“[...] ricorso all’anticipazione di tesoreria nel 2017 per euro 442.251,30 e nel 2018 per euro 371.268,24”*. dall’analisi in termini di cassa, sulla base dei dati disponibili risultano raggiunto l’equilibrio di parte corrente, sulla base dell’ammontare delle entrate dei primi tre Titoli rispetto al Titolo I della spesa.



Corte dei Conti sez. Controllo Veneto

In assenza di ulteriori informazioni sull’utilizzo e sulle cause del ricorso persistente ad anticipazioni di tesoreria il Collegio prende atto di quanto rappresentato e rinvia al controllo comparativo sui successivi esercizi, invitando al sostanziale rispetto dei principi contabili e ad un razionale ed ordinato approccio gestionale, improntato al corretto uso dello strumento della programmazione.

1.4 Efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria - Gestione dei residui.

Tenuto conto che nell’esercizio in esame non ci sono state riscossioni sono stati chiesti chiarimenti all’ente sulle azioni intraprese per migliorare l’efficienza dell’attività di recupero all’evasione, in particolare per l’IMU (accertamenti di competenza pari a € 10.000,00). L’ente ha rappresentato che: *“In ragione della non soddisfacente efficacia dell’attività di recupero coattivo, precedentemente affidata ad Equitalia S.p.A., a fine esercizio 2016, con determina 456 del 16.11.2016 in esecuzione della delibera GC n. 113*

del 17.10.2016, sono stati affidati alcuni lotti di accertamento non pagati ad un soggetto privato la cui comprovata esperienza nel settore unita ad una più incisiva attività diretta al recupero in questione, consentirà, nei futuri esercizi, una più celere attività di riscossione degli accertamenti tributari”

Per quanto riguarda la gestione dei residui, dall’esame dei dati contenuti nei prospetti “Conto del bilancio - Riepilogo generale delle entrate”, “Conto del bilancio - Riepilogo generale delle spese” presenti in BDAP e relativi al rendiconto 2016 è emerso quanto segue:

Residui attivi: aumento nei titoli I, II, III e VI superiori ai rispettivi tassi di smaltimento, per i medesimi residui provenienti dal 2015.

Residui passivi: aumento di residui passivi del titolo I e VII superiori ai rispettivi tassi di smaltimento, per i medesimi residui provenienti dal 2015. Si rileva, inoltre, che il volume dei residui passivi del titolo I, pur non violando il parametro di deficiarietà n. 4, relativo all'apporto tra il volume dei residui passivi complessivi del titolo I e gli impegni di spesa corrente, risulta piuttosto consistente (38,18%).

Residui vetusti:

- residui attivi del titolo III pari a € 291.054,26 (di cui 225.751,26 sanzioni codice della strada) e del titolo IX pari a € 685.530,29, risalenti agli esercizi precedenti il 2012.

- residui passivi del titolo II (€ 238.705,15) e del titolo VII pari a € 173.992,67, risalenti agli esercizi precedenti il 2012.

Sono stati chiesti chiarimenti all’ente, che lamenta con riguardo ai residui attivi, anche vetusti la crescente insolvenza da parte di contribuenti/utenti/soggetti sanzionati con avvio di procedure di riscossione coattiva e la diffusa sofferenza legata alle procedure ed ai tempi procedurali per i pagamenti dagli enti finanziatori. Con riguardo ai residui passivi l’ente richiama la problematica delle tempistiche dei pagamenti e lo svolgimento di piccoli lavori.

Il Collegio prende atto delle ragioni evidenziate dall’ente, che hanno caratterizzato la sopra esposta evoluzione dei residui attivi e passivi.

Tanto premesso, in disparte le cause indipendenti dalla gestione dell’ente, il Collegio rammenta che la gestione delle risorse della collettività amministrata non è, nel tempo, impermeabile ad evidenti sofferenze creditorie e debitorie laddove non sia accompagnata da un approccio necessariamente dinamico e preventivo degli andamenti e nell’efficacia della riscossione e dei pagamenti. Si invita, quindi, il Comune di Musile di Piave a:

- monitorare e coltivare le proprie posizioni creditorie verso debitori morosi, al fine di non creare le condizioni per un indiretto finanziamento a terzi, i cui costi ricadrebbero sull’intera cittadinanza;

- valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati consentano di marginalizzare il rischio di perdita – senza blocco di risorse- ed al contempo di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari positivi anche alla luce delle novità introdotte dalla legge 27 dicembre

2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.) art. 1, dai commi 784 a 815.

1.5 Tempestività dei pagamenti.

Dai dati tratti dal sito internet dell'ente in "Amministrazione trasparente", si rileva che annualmente l'indicatore di tempestività dei pagamenti ha registrato i seguenti valori:

2015	39,97
2016	58,08
2017	61,18
2018	108,4

Quanto sopra evidenzia tempi annuali dei pagamenti in costante aumento. Sono stati chiesti chiarimenti e l'ente ha rappresentato che: *"Il costante aumento dei tempi di pagamento è dovuto principalmente all'avvicendamento/aspettativa/ritardi nelle sostituzioni del personale addetto alle liquidazioni delle spese e conseguentemente dei relativi mandati di pagamento. Compatibilmente con le limitate risorse disponibili e con la normativa notoriamente stringente in materia di assunzione/sostituzione del personale, l'ente si sta adoperando per il superamento di questa criticità, ottimizzando la gestione del personale a disposizione"*.

Con riguardo alla tempestività dei pagamenti, il valore dell'indicatore presenta una variazione negativa in crescita, costituendo una criticità per l'ente. Il ritardo nei pagamenti oltre ad evidenziare una inadeguata capacità di programmazione nella gestione delle risorse finanziarie, presentano un potenziale di incidenza negativo sul sistema di bilancio dell'ente. In conseguenza del debito commerciale tardivamente saldato, si forma infatti un ulteriore debito relativo all'interesse di mora, che, a norma dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 192/2012, decorre *"(...) senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento."* Si configura in tale ultima ipotesi una circostanza automatica disposta dal legislatore in deroga al principio generale, poiché gli interessi decorrono senza necessità di *interpellatio*. Ad integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e aderente alla nozione di c.d. *"non performance"*, nella ipotesi di mancato rispetto del termine dell'obbligazione, il D.Lgs 192/2012, art. 4, comma 1, ha stabilito infatti che: *"[...] Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Al successivo comma 4 è disposto che "[...] Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto."*

Nel caso di ritardato pagamento di crediti commerciali da parte dell'ente, l'interesse di mora è da considerarsi una obbligazione che sorge *ex lege* in capo all'ente medesimo. Tanto considerato, il Collegio invita fermamente l'ente, inteso nella sua complessiva dimensione politica ed amministrativa, affinché adotti con la richiesta immediatezza

contabile ogni preventiva ed utile azione diretta ad evitare che il ricorrere delle circostanze sopra descritte possano dare luogo ad un successivo pretestuoso ricorso allo strumento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

1.6 Organismi partecipati.

Con riferimento ai rapporti di debito e credito con società partecipate il revisore nella propria relazione a pag. 28 evidenzia che: *"E' stata inviata alle società partecipate apposita richiesta in merito"*.

Si osserva inoltre la partecipazione diretta dell'ente al 50% all'Associazione "il Piccolo Principe", che si occupa degli asili nido, in perdita.

Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Patrimonio netto - ex. 2424 CC (contabilità economico-patrimoniale) (PN)	Capitale Sociale (CS)	(PN-CS)	Utile esercizio (contabilità economico-patrimoniale)	(perdite) netti
50	-22.012	24.378	-46.390		-26.473

A seguito di richiesta istruttoria l'ente ha rappresentato che: *"Successivamente alla relazione del revisore, ma nei tempi utili per il loro inserimento nella delibera di approvazione del rendiconto, i dati richiesti sono stati forniti da tutti gli organismi partecipati e le risultanze riassunte nell'allegato "F1" della suddetta delibera.*

Il Piccolo Principe ha subito nel 2016 rilevanti perdite dovute principalmente ad una contrazione degli utenti rispetto ai dati previsionali che non si è accompagnata ad una complessiva riduzione dei costi fissi. Essendo state successivamente riviste le Politiche tariffarie ed avendo aggiustato le previsioni gestionali lo squilibrio si è andato riducendo, come dimostrato dall'ultimo bilancio approvato (2018), che evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 8.256,00 nel 2017 ed euro 8.596,00 nel 2018 ed un patrimonio netto pari ad euro - 5.161,00, rispetto ad euro - 13.758,00 del 2107. L'operazione di riequilibrio si concluderà con l'esercizio 2019, a conclusione del quale il capitale netto tornerà positivo".

Il Collegio, nel raccomandare una governance prudente ed orientata alla razionale valorizzazione delle partecipazioni, si riserva ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei successivi esercizi finanziari.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del Comune di Musile di Piave (Ve):

Accerta:

- il mancato rispetto del termine previsto per l'approvazione del rendiconto;
- accumulo di residui attivi e passivi, invitando l'ente ad adottare ogni utile azione diretta



a migliorare la gestione degli stessi, nei termini di cui in motivazione;

- tempi critici per il pagamento dei debiti, invitando l'ente ad adottare misure idonee al miglioramento della tempestività.

Raccomanda:

- la valorizzazione dello strumento della programmazione ai fini dell'ordinata gestione dei flussi correnti con riduzione del ricorso alle anticipazioni di tesoreria;

- il costante monitoraggio degli Organismi partecipati, con particolare riferimento ai soggetti in perdita ed alle ripercussioni sul sistema di bilancio;

- un'attiva vigilanza in merito alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

Si riserva:

- di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015.

Rammenta:


- l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

DISPONE

Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Musile di Piave (Ve).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2019.

Il Magistrato relatore

Maristella Filomena


Il Presidente.

Salvatore Pilato


Depositata in Segreteria il **12 FEB. 2020**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Letizia Rossini